REGOLAMENTO N. 33/65/CEE, 7/65/EURATOM DEI CONSIGLI

del 16 marzo 1965

che modifica i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (1), e in particolare gli articoli 64, 65 e 82 dello statuto,

Viste la relazione e le proposte presentate dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica e dalla Commissione della Comunità Economica Europea,

Considerando che dopo esame del livello delle retribuzioni dei funzionari sulla base della relazione elaborata dalle Commissioni è risultato opportuno, prendendo in considerazione la situazione al 1° luglio 1964, procedere alla modificazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti nn. 1/64/Euratom, 57/64/CEE e 2/64/Euratom, 58/64/CEE che modificano i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari (2) vengono abrogati con effetto al 1° gennaio 1965.

Articolo 2

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio in uno dei seguenti paesi e località sono fissati come segue:

Belgio:	100 %
Repubblica federale di Germania:	100 %
Francia:	108 %
tranne i dipartimenti della Senna e della Senna e Oise	116 %
Italia:	102 % (3)
Granducato del Lussemburgo:	100 %
Paesi Bassi:	101 % (4)
Regno Unito:	100 %
Svizzera:	100 %

Articolo 3

Il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è quello previsto qui di seguito per il paese della Comunità nel quale il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio:

Belgio:	100 %
Repubblica federale di Germania:	100 %
Francia:	108 %
Italia:	102 %
Granducato del Lussemburgo:	100 %
Paesi Bassi:	95 %

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli summenzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello delle sedi provvisorie delle Comunità.

Articolo 4

I coefficienti correttori di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1965.

Per i Consigli

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

(1) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.
(2) GU n. 83 del 29. 5. 1964, pagg. 1304/64 e 1305/64.

(3) Alla retribuzione dei funzionari in servizio presso lo stabilimento del C.C.R.N. ad Ispra è attribuito un coefficiente correttore del 108 %, di cui 6 punti a titolo provvisorio.
(4) Coefficiente correttore fissato tenendo conto in particolare delle condizioni di vita a Petten.